

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

SERVIZIO VIGILANZA

DETERMINAZIONE COPIA

n. 2 del 06-11-2019

OGGETTO: ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE RETE MEDIANTE FUEL CARD VALIDO FINO AL 24/07/2021 - FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

AREA III - SERVIZIO VIGILANZA

CIG: Z582A8026A

CODICE UNIVOCO: UF37Z8

PREMESSO che questo Ente deve provvedere all'acquisto di carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali;

CONSIDERATO:

che, attualmente è attivo un Accordo Quadro Consip S.p.A. per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, denominato FUEL CARD 1, della durata di mesi 30 a decorrere dal 24/01/2019 e fino al 24/07/2021;

che i fornitori che hanno sottoscritto il suddetto Accordo Quadro sono le ditte:

1 – Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13;

2 – Italiana Petroli S.p.A. con sede a Roma Via Salaria, 1322;

che per la provincia di Isernia, il fornitore che ha ottenuto il maggior punteggio risulta essere la Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

RITENUTO necessario ed urgente provvedere a emettere apposito ordine, in adesione all'Accordo Quadro di cui trattasi, per la fornitura di carburanti per autotrazione per il periodo 6/11/2019 – 24-07-2021;

DATO ATTO che, sulla base dei consumi dell'anno in corso, la quantità presunta di carburante di cui necessita l'Ente per l'intero periodo è pari a litri 1500 di gasolio e litri 550 di benzina, , per una spesa stimata in € 3.200,00 iva compresa;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che

“I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge

23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi

a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

- PRESO ATTO:

- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate

ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità,

come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per

l’acquisizione di beni e servizi . (.)

- che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n.

488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle

amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:”Le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con

popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione

fino a 5.000 abitanti”;

- CONSIDERATO che il Comune di Castelpizzuto è comune montano con meno di

1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente

escluso dalla normativa in questione;

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che

dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli

acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che,

modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede

la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e

servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.

208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge

24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.

114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000

abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,

servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente non è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 24/09/2019 prot. n. 2085 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la

conclusione del procedimento;

- DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del

Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato

individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al

settore di appartenenza da destinare all'incarico;

- VISTA la legge n. 241/90;

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n.

135 del 7 agosto 2012;

- VISTA la legge n. 190/2012;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 632, della legge n. 190,2014 ed il

relativo decreto attuativo;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;

- Di provvedere, con decorrenza 6/11/2019 e fino al 24/07/2021, ad acquistare carburanti per autotrazione presso la ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13, iscritta al registro delle Imprese di Roma al n. 00435970587, P.Iva 00891951006, in adesione all'Accordo Quadro sottoscritto con Consip S.p.A. denominato "FUEL CARD 1" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di mesi 30 a decorrere dal 24/01/2019 e fino al 24/07/2021;

- Di stabilire che gli automezzi comunali che si riforniranno di carburante a mezzo di Fuel Card Q8 sono i seguenti:

- Autovettura Daihatsu Sirion 4x4 targata DD457YC – Servizio Protezione Civile – Alimentazione benzina;

- Autocarro Compattatore FIAT IVECO 35 targato CS414LV Servizio N.U. – Alimentazione Gasolio;

- Escavatore Benati Benfra targato MIAH780 - Alimentazione gasolio;

- **di impegnare**, a tal fine, la somma presunta di € 3,200,00, per la copertura della spesa relativa alla fornitura per l'intero periodo, da imputarsi alle seguenti missioni dei Bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021:

09.03.1.103 – 10.05.1.103 – 11.01.1.103

- **di provvedere** a emettere apposito ordine per il rilascio delle fuel card necessarie;

- **di dare atto** che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;

- **di pubblicare**, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO *CETMONE BERNARDO*

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 06-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-11-2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 06-11-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CETRONI BERNARDO

